



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI
SOCIALI E DEMOGRAFICI**

Determinazione Dirigenziale n. 447 del 22/08/2024

Repertorio Generale n. 1327 del 23/08/2024

**Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
PROMOSSO DA COSTA CONCETTA . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG
B2A4A72590.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI**

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 447 del 22/08/2024

**Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
PROMOSSO DA COSTA CONCETTA . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG
B2A4A72590.**

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che la signora Costa Concetta con nota acquisita al Prot. Gen. n. 9524 del 05/04/2022, ha inoltrato all'Ente l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2,3 e 4 del D. L. 12/09/2014 n. 132 conv. in L. 10,11,2014 n. 162 avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa di insidia e/o trabocchetto stradale nel territorio del Comune di Taormina ;
- che con Determina Dirigenziale n. 44 del 20/05/2022 è stato conferito incarico all' Avv. Letterio Interdonato per rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo;
- che con nota acquisita al Prot. Gen. n. 18806 del 07/05/2024, è stato notificato al Comune di Taormina atto di citazione innanzi al Tribunale Ordinario di Messina da parte della signora Costa Concetta che chiede il risarcimento del danno derivante dal sinistro occorsogli in data 27/01/2020 e quantificato in un ammontare complessivo di € 148.000,00;

Ritenuto che si rende necessario costituirsi nel giudizio promosso dalla signora Costa Concetta al fine di difendere le ragioni dell'Ente;

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 138 dell' 11/07/2024, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio promosso dalla signora Costa

Concetta;

Atteso:

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , prevede che “Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri” ;

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a complessivi € 5.676,86 e che detto importo è stato accettato dal legale interessato.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 23/02/2024 avente ad oggetto “Conferimento al segretario Generale pro tempore dell'incarico di E.Q. dell' AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2024- 2026”;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 29/01/2023 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2026;

Dato atto che :ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. B2A4A72590;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 138 del giorno 11/07/2024 resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare, al fine costituirsi nel giudizio promosso dalla signora Costa Concetta, l'Avv. Fabio Di Cara, C.F. DCRFPS73P02L042O con studio legale in S.Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo, n. 4;

Di dare atto:

- che l'incarico è disciplinato dalle "Linee guida per l'affidamento degli incarichi e per la rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio" approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 12/06/2019 e dalla convenzione/tipo il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari **euro 5.676,86** onnicomprensiva, con imputazione alla Missione 1, Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01021.03.00102119 , quanto ad € 2.838,43 sul bilancio 2024 e quanto ad € 2.838,43 sul bilancio 2025;
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente"*, sotto-sezione di primo livello *"Bandi di gara e Contatti"*.

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' Avv. Fabio Di Cara, c.f. n. DCRFPS73P02L042O con studio legale in S. Teresa di Riva, Piazza Madonna di Porto Salvo, n. 4.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di -----,

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla,
Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Fabio Di Cara, nato a Taormina il 02/09/1973, iscritto
all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina, che agli effetti tutti del
presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 138 del 11/07/2024 è stato autorizzato il
Sindaco ad costituirsi nel giudizio promosso da Costa Concetta;
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. _____ del _____ è
stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Fabio Di Cara, c.f. n.
DCRFPS73P02L042O con studio legale in S. Teresa di Riva, Piazza
Madonna di Porto Salvo, n. 4;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si
stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare

domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio di cui alla delibera di G. C. n. 138 DEL 11/07/2024;

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel

pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa

comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. € 5.676,86;

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°164 del 12/06/2019. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella a saldo si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un

domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio".

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale

ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 447 del 22/08/2024

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA PROMOSSO DA COSTA CONCETTA . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG B2A4A72590 .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	01021.03.00102119	1036/2024	€ 5.676,86

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 23/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale